



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 07-06-2022 N. 48

OGGETTO:	Riconoscimento del Territorio del Comune di Rosolini "Zona Isolata" ai fini dell'applicazione delle deroghe previste allart. 16 e succ. art. 19, comma 1 lett. b) del Regolamento (CE) 1069/2009
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sette** del mese di **giugno** in Rosolini, alle ore 13:01 nella Residenza Municipale di Via Roma n. 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

SPADOLA GIOVANNI	SINDACO	P
SCHIFITTO MARIA CONCETTA	ASSESSORE	P
FRATANTONIO LUIGI	VICE SINDACO	P
GENNARO DINO	ASSESSORE	P
LIUZZO VINCENZO	ASSESSORE	P
CAPPELLO CONCETTA	ASSESSORE	A

Assiste, con le funzioni di Segretario il Vice Segretario Generale

Dott. Milana Corrado

Il Presidente Sig. **SPADOLA GIOVANNI** - riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio Comunale;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 16 di detta legge;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l'urgenza e la necessità

DELIBERA

di dichiarare la presente **Immediatamente Esecutiva**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

OGGETTO:	Riconoscimento del Territorio del Comune di Rosolini "Zona Isolata" ai fini dell'applicazione delle deroghe previste all'art. 16 e succ. art. 19, comma 1 lett. b) del Regolamento (CE) 1069/2009
-----------------	--

Premesso che:

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 16 e succ. art. 19, comma 1 e 2, prevede il ricorso a specifiche deroghe da applicare per gli smaltimenti mediante il ricorso al sotterramento in loco ed in particolare all'art. 19 comma 1, lett. b) ove recita "attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punto v) punto i), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate", verificato che per il territorio comunale di competenza esistono le condizioni in deroga al sopra citato Regolamento, in presenza dei requisiti richiesti, si autorizza la zona isolata.

Considerato che nel territorio del comune di Rosolini operano circa n. 140 allevamenti agricoli/zootecnici, la cui consistenza della popolazione bovina, ovi-caprina, suina ed equina è così dimensionata:

	Bovini	Ovi-Caprin i	Suini	Equini	Totale
n. aziende					
n. capi	3.459	6334			
Dati provincia di Siracusa	36.464		3794	3912	

Dati ASP 8 Siracusa

Che tali allevamenti rivestono per la stragrande maggioranza caratteristiche di piccole e medie aziende che in rari casi superano un centinaio di capi e la gran parte di esse è di tipo semibrado localizzato a macchia di leopardo su tutto il territorio comunale che comprende una superficie di kmq. 55,68;

Che i singoli allevatori, nel caso di decesso di animali, risultano eccessivamente onerati per coprire i costi elevatissimi per il recupero, trasporto e smaltimento mediante incenerimento presso gli stabilimenti autorizzati giacché l'azienda autorizzata più vicina è sita a Catania a più di 100 km. di distanza;

Visto il Regolamento CEE n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002;

Visto il Regolamento (UE) n. 142 del 25 febbraio 2011 "che reca disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1069/2009 - recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio" recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto l'accordo n.20/CU della Conferenza Unificata Stato Regioni del 07.02.2013;

Visto il Decreto dell'Assessore della Regione Sicilia del 18.12.2013 Regolamento dell'accordo n. 20/CU delle Conferenza Unificata Stato Regioni del 07.02.2013 – Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

Rilevato che il Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 16 e succ. art. 19, comma 1 e 2, prevede il ricorso a specifiche deroghe da applicare per gli smaltimenti mediante il ricorso al sotterramento in loco ed in particolare all'art. 19 comma 1, lett. b) ove recita "attraverso incenerimento o

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 07-06-2022 COMUNE DI ROSOLINI

sotterramento in loco o attraverso altri mezzi , sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punto v) punto i), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;
Preso atto della nota n.61128 del 25.07.2007 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Serv. 10 "Sanità Veterinaria", avente ad oggetto: Autorizzazione per zone isolate Art. 19. lett. b) Reg.to CE n. 1069/2009, con allegate le direttive del Ministero della Salute di cui al prot. 20722 del 18.05.2017, con la quale si viene ad intervenire sulla definizione di "Zona Isolata" correlandola oltre ai requisiti , espressamente indicati al comma 23 dell'art. 3 del Reg.to CE 1069/2009, che definisce "Zona Isolata" una zona dove la popolazione animale è totalmente scarsa e gli stabilimenti e gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco", segnando anche i requisiti a cui far riferimento, così riportati :

- assenza di impianti di trasformazione, magazzinaggio o di impianti di incenerimento in grado di accogliere tale tipologia di sottoprodotti, all'interno della zona a nell'arco di 100 Km dal confine della zona isolata; A
 - 0% della popolazione bovina della Provincia di appartenenza; 1
 - 5% della popolazione caprina e ovina della Provincia di appartenenza; 2
 - 0% della popolazione suina della Provincia di appartenenza; 1
 - U
- na percentuale della popolazione di altre specie da reddito determinata dall'autorità competente regionale in base a una valutazione dei possibili rischi per la salute pubblica e animale derivanti dallo smaltimento degli animali di tali specie mediante combustione o sotterramento in loco;

Rilevato che dai dati assunti dall'asp 8 Siracusa di fatto le consistenze delle popolazioni oggetto di rilevazioni sono di gran lunga inferiori alle percentuali di riferimento, come appresso indicati:

	Bovini	Ovi-Caprin i	Suini	Equini	Totale
n. aziende					
n. capi	3.459	6334			
Dati provincia di Siracusa	36.464		3794	3912	

Considerato che la concentrazione di animali nelle singole aziende del territorio comunale è da considerarsi esigua rispetto alle superfici utilizzate e che gli impianti autorizzati al ritiro ed allo smaltimento delle carcasse sono talmente distanti (superiori a 100 Km.) e che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto delle stesse sarebbero eccessivamente onerose rispetto alla eliminazione in loco;

Appurato, che la consistenza zootecnica in capi riscontrata sul territorio di questo Comune è al di sotto dei parametri percentuale dei limiti indicati dal Ministero della salute nella nota 0020722 del 18/05/2017;

Si ritengono quindi verificati i requisiti richiesti, per il territorio Comunale di Rosolini, per lo smaltimento in deroga delle carcasse (Reg.to CE 1069/2009 art. 19, punto 1 lett b), così come indicato dal Ministero della Salute di cui alla nota n. 61128 del 25/07/2017;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto l'OREL;

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 07-06-2022 COMUNE DI ROSOLINI

Con i voti unanimi resi nei modi di legge

PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte:

- Di dare atto che quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di riconoscere il territorio del Comune di Rosolini “Zona Isolata” ai fini del ‘applicazione delle deroghe previste all’art. 16 e succ. art. 19, comma 1 lett b) del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Di dare atto che il presente atto resta valido sino che non risulterà in contrasto con norme di legge successivamente emanate;
- Di disporre, di volta in volta, con apposita Ordinanza Sindacale le modalità di smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda, dopo gli accertamenti sanitari eseguiti dai Veterinari dell’ASP n. 8 di Siracusa – Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Noto, allo scopo di escludere la presenza di malattie infettive e/o zoonosi, nonché il pericolo di trasmissione delle TSE;
- Di dare atto che con l’inserimento del presente atto sul sistema informatico dell’Ente si rispetta l’obbligo di cui all’art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell’art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n.11.
- Di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente;
- Di dare comunicazione del presente atto per opportuna conoscenza all’Assessorato Regionale della Sanità – ASP n. 8 di Siracusa – Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Noto, alla Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica.

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepiti
con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 31-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Latino Salvatore

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to SCHIFITTO MARIA CONCETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Milana Corrado

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 07-06-2022 al 22-06-2022 con n. 1063 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
F.to LATINO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 07-06-22 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 23-06-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Milana Corrado

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-06-2022 al 22-06-2022 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

[X] che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Rosolini, li 08-06-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Milana Corrado